


Terremoto centro Italia: Il labirinto delle deroghe al Codice dei contratti

29/11/2017



Sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28 novembre 2017 è stata pubblicata l'**Ordinanza 20 novembre 2017, n. 489** recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*”.

Con la nuova Ordinanza, costituita da 9 articoli il Capo Dipartimento della Protezione civile **Angelo Borrelli**, dopo aver acquisito le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, ha emanato ulteriori disposizioni:

1. finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;
2. per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo;
3. concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti;
4. in materia di strutture abitative di emergenza finalizzate a garantire la continuazione delle attività produttive;
5. finalizzate a preservare il tessuto socio-economico nei territori interessati dagli eventi sismici;
6. finalizzate a garantire la continuità dell'attività didattica;
7. in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;
8. in materia di ripristino della funzionalità degli edifici scolastici.

Relativamente alle **disposizioni concernenti il Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016**, nell'articolo 3 dell'Ordinanza è precisato che **al fine di garantire la realizzazione delle seguenti iniziative:**

- adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle aree ove sono state installate strutture abitative di emergenza (SAE) per l'assistenza alla popolazione o strutture modulari per garantire la continuità di servizi pubblici o delle attività economiche e/o produttive;
- ampliamento e messa in sicurezza delle aree adibite a servizi cimiteriali interessati dagli eventi sismici, nonché per la movimentazione dei feretri;
- interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture stradali alternative al servizio delle abitazioni agibili ma intercluse;
- interventi di ripristino e/o implementazione dell'illuminazione pubblica, delle reti idriche e fognarie e di distribuzione locale dei gas,

è possibile provvedere, tra l'altro, **utilizzando l'articolo 163 del Codice dei contratti rubricato “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”**.

Mi chiedo e vi chiedo **se a distanza di quasi un anno e mezzo dagli eventi sismici si può ancora parlare di eventi di somma urgenza** e come è possibile definire di somma urgenza gli interventi individuati nel precedente elenco.

La realtà è che **utilizzando l'articolo 163 del Codice dei contratti sono possibili varie deroghe allo stesso** tra le quali l'affidamento in forma diretta ad uno o più operatori economici anche con definizione consensuale con l'operatore economico del corrispettivo.

Al comma 6 del citato art. 163 del Codice dei contratti è precisato che “*Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*”. Orbene nel citato comma 1 è puntualizzato che “*1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con*

l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.

Utilizzando la precedente definizione che, in verità alle lettere *a)* e *b)*, **contrasta con il comma 1 del citato articolo 163** dove si afferma che: *“In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”*, sembra possibile derogare alle norme del Codice dei contratti ma è giusto segnalare che **prima del decreto correttivo il riferimento non era a tutto il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225/1992 ma soltanto alla lettera c)** dello stesso comma e quindi, prima dell'entrata in vigore del cosiddetto “decreto correttivo” era possibile derogare al Codice dei contratti soltanto in caso di *“calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”*.

A cura di **Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
[Ordinanza 20 novembre 2017, n. 489](#)